

**REGOLAMENTO (CE) N. 8/2000 DELLA COMMISSIONE  
del 28 dicembre 1999**

**recante modalità di applicazione, per il 2000, del regime d'importazione previsto dal regolamento (CE) n. 6/2000 del Consiglio per quanto riguarda alcuni prodotti del settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 6/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina e di Croazia e alle importazioni di vini originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Repubblica di Slovenia<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 6/2000 apre per il 2000 un contingente tariffario di 10 900 tonnellate, espresse in peso carnesse, nel settore delle carni bovine. Occorre fissare le modalità d'applicazione del suddetto contingente.
- (2) A norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 6/2000, l'importazione nell'ambito di questo contingente è subordinata alla presentazione di un certificato di autenticità in cui si attesta che la merce è originaria e proveniente dal paese emittente e corrisponde esattamente alla definizione dell'allegato F del suddetto regolamento. È necessario definire il modello di tali certificati e stabilirne le modalità d'impiego.
- (3) È necessario disporre che il regime sia gestito per mezzo di titoli d'importazione. A tal fine occorre stabilire in particolare le modalità di presentazione delle domande nonché gli elementi che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1127/1999<sup>(4)</sup>, e dal regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2648/98<sup>(6)</sup>.

- (4) Per garantire una gestione efficace delle importazioni dei prodotti in parola, è opportuno prevedere che il rilascio di titoli di importazione sia subordinato alla verifica, in particolare, delle indicazioni che figurano nei certificati di autenticità.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000 sono aperti i seguenti contingenti tariffari:

- 9 400 tonnellate di «baby beef», espresse in peso carnesse, originarie e provenienti dalla Croazia;
- 1 500 tonnellate di «baby beef», espresse in peso carnesse, originarie e provenienti dalla Bosnia-Erzegovina.

I due contingenti indicati al primo comma recano rispettivamente i numeri d'ordine 09.4503 e 09.4504.

Per i quantitativi imputati su tali contingenti, 100 kg di peso vivo corrispondono a 50 kg di peso carcassa.

2. Per i contingenti di cui al paragrafo 1, i dazi doganali applicabili sono fissati al 20 % del dazio ad valorem e al 20 % del dazio specifico previsto dalla tariffa doganale comune.

3. L'importazione nell'ambito dei contingenti di cui al paragrafo 1 è riservata ad alcuni animali vivi e ad alcune carni di cui ai codici NC:

- ex 0102 90 51, ex 0102 90 59, ex 0102 90 71 e ex 0102 90 79,
- ex 0201 10 00 e ex 0201 20 20,
- ex 0201 20 30,
- ex 0201 20 50,

dell'allegato F del regolamento (CE) n. 6/2000.

*Articolo 2*

L'importazione dei quantitativi di cui all'articolo 1 è subordinata, al momento dell'immissione in libera pratica, alla presentazione di un titolo d'importazione rilasciato conformemente alle disposizioni seguenti:

- a) la domanda di titolo e il titolo recano, nella casella 8, il paese d'origine; il titolo obbliga ad importare dal paese indicato;

<sup>(1)</sup> Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(2)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

<sup>(3)</sup> GU L 331 del 2.12.1988, pag. 81.

<sup>(4)</sup> GU L 135 del 29.5.1999, pag. 48.

<sup>(5)</sup> GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35.

<sup>(6)</sup> GU L 335 del 10.12.1998, pag. 39.